



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI

ORDINANZA

**TARIFFE PER IL SERVIZIO DI ORMEGGIO NELL'AMBITO DEL PORTO DI GALLIPOLI
PER IL TRIENNIO 2023/2025**

Il C.V. (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Gallipoli;

- visto l'art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017;
- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- viste la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;
- vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n. 39929 del 21.12.2022, con la quale i citati criteri e meccanismi sono stati aggiornati e si è provveduto al conseguente adeguamento delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2023–2025;
- vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n. 733 del 10.01.2023, con la quale è stato trasmesso lo schema di ordinanza tariffaria aggiornato;
- esperita la prescritta istruttoria nella quale per la Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di TARANTO e di GALLIPOLI sono stati esaminati i dati relativi: - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto; - alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio; - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.11.2021, con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di TARANTO e di GALLIPOLI;

➤ visto il Decreto n. 82 del 07.10.2022 della Capitaneria di porto di Gallipoli, con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di TARANTO e di GALLIPOLI;

➤ vista l'Ordinanza n. 29 del 09.03.2022, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nei Porti di TARANTO e di GALLIPOLI, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:

a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;

b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti; c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione; la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;

➤ visto il D.lgs. 229/2017, con il quale è stata introdotta la disciplina del servizio di assistenza e traino per i natanti;

➤ accertato che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di TARANTO e di GALLIPOLI di cui alla Ordinanza n. 23/1995 devono essere aggiornate;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 12/01/2023 per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori di TARANTO e di GALLIPOLI, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di GALLIPOLI, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (GT)		Ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	100,00
501	1.000	200,00
1.001	2.000	350,00
2.001	6.000	500,00
6.001	12.000	700,00
12.001	20.000	980,00
20.001	30.000	1.500,00
30.001	50.000	2.500,00
50.001	80.000	4.000,00
80.001	120.000	6.000,00

Per ogni 5.000 G.T. o frazione € 300,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati dalla Società Cooperativa/Gruppo Ormeggiatori nei Porti di TARANTO e di GALLIPOLI alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI/PASSEGGGERI o MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (GT)		Ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	75,00
501	1.000	150,00
1.001	2.000	262,50
2.001	6.000	375,00
6.001	12.000	525,00
12.001	20.000	735,00
20.001	30.000	1.125,00
30.001	50.000	1.875,00
50.001	80.000	3.000,00
80.001	120.000	4.500,00

Per ogni 20.000 G.T. o frazione € 223,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969. Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Art. 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo una stessa banchina fino a 150 metri verranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio. I movimenti lungo una stessa banchina superiori ai 150 metri, da una banchina all'altra o da un molo ad un altro verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio. Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore.

I movimenti lungo una stessa banchina verranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio. I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora gli ormeggiatori vengano richiesti per impiego sui pontoni o altre strutture galleggianti, nonché in caso di prestazioni non espressamente previste dal presente articolo, il compenso e il numero degli uomini e dei mezzi da impiegare verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;

b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;

c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:

1. il primo giorno dell'anno;
2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
3. il lunedì dell'Angelo;
4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
6. il 2 giugno festa della Repubblica;
7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
8. il 1° novembre, Ognissanti;
9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
12. il Santo Patrono di Gallipoli;

maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.

e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 41,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alla prima ora. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre la prima ora, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 21,00 per ogni mezzora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 09

L'Ordinanza n. 23/1995 è abrogata.

Art. 10

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

GALLIPOLI, li *(documento dotato di marcatura temporale)*

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Pasquale VITIELLO